



N. reg. delib. 41 N. Prot. 3973 data 03.06.1994

ORIGINALE

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

PROVINCIA DI BELLUNO

COPIA

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE

di CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 31.05.1994

di argomento: **Esame ed approvazione "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio"**

Oggi trentuno maggio quattro millenovecentonovanta
dalle ore 20.00 nell'aula consigliare del municipio è riunito in prima
convocazione il Consiglio Comunale di Cesiomaggiore.

Presenti i consiglieri in carica:

- 1) RIZZARDINI Fabio
- 2) BERTOLDI Mario
- 3) JOPPI Rino
- 4) TONET Ivana
- 5) ISMA Fabiano
- 6) DE BORTOLI Fiore
- 7) BROCCON Loris Antonio
- 8) GAZZI Fermo Giuseppe
- 9) BIESUZ Graziano Enzo
- 10) LISOT Ruggero
- 11) PERENZIN Enzo Delfino
- 12) DE BORTOLI Germano
- 13) CAPPELLIN Licia
- 14) VIECELI Fernanda
- 15) DALLA ROSA Sergio
- 16) ROMAN Luciano
- 17) SANVIDO Gianfranco Antonio
- 18) SANVIDO Sergio Ruggero
- 19) SOGNE Giovanni
- 20) GENTILLIN Gianmario

Presenti n.

Presenti
si
dimiss.
si
si
si
no
dimiss.
no
si
si
no
si
si
no
si
si
no
si
si
13

presiede il Sig. Rino Joppi
e partecipa il Segretario dott. Francesco Pucci

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, nomina scrutatori i consiglieri

e dà inizio alla trattazione, in seduta ordinaria e pubblica
dell'argomento sovrindicato.

INVIATA al Comitato
Regionale di Controllo
Sezione di Belluno

il 03.06.1994

Prot. n. 3973

REGIONE VENETO
Comitato di Controllo
Sezione di Belluno

06.06.1994
(data)

Prot. n. 3685

SCADE IL

26.06.1994
2

Div.

NOTE UFFICIO RAGIONERIA

- Impegno di spesa

N.

- Mandato

N.

ALLEGATO A)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO "Esame ed approvazione "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servizi di pubblico passaggio"

Pareri art. 53 Legge 8 Giugno 1990 n.142

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio Bibelia Maria Elisabetta

in ordine alla regolarità contabile

Il Ragioniere Bibelia Maria Elisabetta

limitatamente al profilo di legittimità

Il Segretario Comunale dott. Francesco Pucci

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si attesta la copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione.

Cesiomaggiore, 31.05.1994



IL RAGIONIERE
Bibelia Maria Elisabetta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo II del D.Lgs 15.11.1993, n.507, concernente la revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO, ai fini del disposto dell'art. 43 del citato D.Lgs. 507/93, che la popolazione residente di questo Comune - riferita al 31.12.1992 - è di n. 3964 abitanti, per cui il Comune appartiene alla classe quinta;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 31 maggio 1994 n.40, con la quale si classificavano in due categorie le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, ai sensi degli artt. 38 e 42, comma 3 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e si revocava la delibera del 26 febbraio 1994, n. 10;

UDITO il Consigliere Gentillin Gianmario il quale rileva il mancato invio della proposta di regolamento ai vari consiglieri comunali;
chiede pertanto che venga messa ai voti la proposta di dare lettura integrale del regolamento;

UDITO il Consigliere Sanvido Sergio il quale, dopo aver dichiarato di concordare con quanto evidenziato dal Consigliere Gentillin, preannuncia la propria uscita dall'aula;

Esce Snvido Sergio - Presenti n.12;

Dopo di che, messa ai voti la proposta di lettura del regolamento, il consiglio comunale respinge la proposta con voti contrari n. 10, favorevoli n. 1 (Gentillin Gianmario), astenuti n. 1 (Sogne Giovanni)

VISTO lo schema di regolamento e ritenuto meritevole di approvazione in quanto pienamente corrispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;

VISTO il parere del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art.53, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, limitatamente al profilo di legittimità, nonché il parere del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e il parere dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Allegato A);

CON VOTI palesi favorevoli n.10 , voti contrari n.1 (Gentillin Gianmario), astenuti n. 1 (Sogne Giovanni);

DELIBERA

- 1) di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio", che si compone di n. 27 articoli e di n.1 allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B);
- 2) di inviare copia della presente delibera al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- 3) di dare atto che, dopo il favorevole esame dell'Organo di controllo, si procederà alla ripubblicazione del regolamento di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale.

Entra Sanvido Sergio - Presenti n. 13.

FP/dz 166

Comune di CESIOMAGGIORE

Prov. di BELLUNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO
PASSAGGIO.

Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507

Approvato con deliberazione del C.C. n. 41 in data 31.05.1994

Eliu'

D

C

Art. 1 - Oggetto del regolamento
(Art. 40, D.Lgs. 507/93)

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.93..

Art. 2 - Classificazione del comune
(Art. 43, D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D.Lgs. 507/93 in base alla popolazione residente al 31/12/92 - quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat - che è di n. 3964 abitanti, questo comune appartiene alla classe quinta.

Art. 3 - Soggetti passivi della tassa
(Art. 39, D.Lgs. 507/93)

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

Art. 4 - Oggetto della tassa
(Art. 38, D.Lgs. 507/93)

1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 50 del 15/11/93 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/93, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 5 - Tariffa per l'applicazione della tassa
(Art. 40, D.Lgs. 507/93)

1. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato a) del presente regolamento.

Art. 6 - Occupazione permanenti o temporanee
(Art. 42, D.Lgs. 507/93)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Art. 7 - Graduazione e determinazione della tassa
(Art. 42, D.Lgs. 507/93)

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui all'precedente art. 4 sono classificate in n. due categorie di cui alla deliberazione del C.C. n. 40 del 31.05.1994.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. (Art. 42, comma 5, D.Lgs. 507)

Art. 8 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento
(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette a pagamento della tassa;

- C.B. 4 E. Ricci
- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
 - d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è ridotta al cinquanta per cento.
3. Per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 507/93, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

Art. 9 - Esenzione dalla tassa
(Art. 49, D.Lgs. 507/93)

1. A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 50 sono esenti dal pagamento della tassa:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

Art. 10 - Richiesta e rilascio della concessione

1. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada.
Esse sono sempre revocabili.
2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.
La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà esaminata, ove occorra con il proposito ed il disciplinare della concessione, alle determinazioni del competente organo collegiale.
Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Vigilanza Municipale.
4. La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.
Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
6. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.
7. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.

- 37 - 4 flue

Art. 11 - Revoca di concessioni o autorizzazioni
(Art. 41, D.Lgs. 507/93)

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazione arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
 - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
 - d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.
4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.
5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica normativa di Legge.

Art. 12 - Denuncia e versamento della tassa
(Art. 50, D.Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamenti possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previsto atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
6. Sono, comunque, escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento - di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Art. 13 - Passi carrabili

(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi interalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.
3. Per la loro oggettiva funzionalità, e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili - e, come tali, soggetti a tassazione - quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerano ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri 1, ancorchè la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.

- Flupe
4. Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
 5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
 6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50%.
 7. Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10 per cento.
 8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
 9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

Art. 14 - Autovetture per trasporto pubblico
(Art. 44, comma 12, D.Lgs. 507/93)

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 15 - Occupazioni con cavi e impianti in genere criteri
determinazione della tassa
(Art. 46, D.Lgs. 507/93)

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.

2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L.50.000.= (cinquantamila lire), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
4. Ove il comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Art. 16 - Distributori di carburanti determinazione della tassa
(Art. 48, D.Lgs. 507/93)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato a) del presente regolamento.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tre mila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione o mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato a) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali, decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione, di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 17 - Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi
(Art. 48, D.Lgs. 507/93)

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato a) del presente regolamento.

Art. 18 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della
tassa
(Art. 45, D.Lgs. 507/93)

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa;
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali;
 - f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
 - g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
 - h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 19 - Concessioni - Autorizzazioni per occupazioni
temporanee in genere

1. Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. n. 1 del presente regolamento.
2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

3. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
4. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione.

Art. 20 - Occupazioni temporanee disciplina e tariffe
(Art. 45, D.Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.
2. La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente regolamento.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Alle occupazioni con tende e simili, non si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (Art. 45, comma 4)
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% -
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo la tariffa è ridotta del 50 per cento.

9. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è stabilita come indicato all'art. 45 del Decreto Legislativo 507/93.
10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.
11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.
12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

Art. 21 - Accertamenti rimborsi e riscossioni coattive
(Art. 51, D.Lgs. 507/93)

1. Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicate dall'art. 51 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507.

Art. 22 - Sanzioni
(Art. 53, D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa della maggior tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, la soprattassa di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 23 - Gestione del servizio
(Art. 52, D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D.Lgs. 507/93.
2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

Art. 24 - Funzionario responsabile
(Art. 54, D.Lgs. 507/93)

1. L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incasche-ne conseguono.
2. L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

Art. 25 - Contravvenzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia comunale.

Art. 26 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della Provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lg. 31.12.92, n. 546, recante: "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.91, n. 413".

Art. 27 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFE VIGENTI DAL 01.01.1994 - ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE

DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993, N. 507

<u>RIF.</u>	<u>TITOLI E TIPOLOGIE</u>	<u>CLASSE I</u>	<u>CLASSE II</u>
1.	OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 44) TARIFE RIFERITE AD OGNI ANNO SOLARE E AD OGNI METRO QUADRATO O METRO LINEARE DI OCCUPAZIONE		
1.1.	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (ART. 44, CO.1/A)	34.000	23.800
1.2.	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (ART. 44, CO.1/B) - RIDUZIONE DEL 50%	17.000	11.900
1.3.	OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTA- MENTE SUL SUOLO PUBBLICO (ART. 44, CO. 2) - RIDUZIONE AL 30%	10.200	7.140
1.4.	PASSI CARRABILI (ART. 44, CO. 3)	17.000	11.900
1.5.	ACCESSI CARRABILI A FILO MUNITI DI CARTELLO SEGNALETICO PER DIVIETO DI SOSTA - SUPERFICIE TASSABILE MASSIMA MTQ.10 (ART. 44, CO. 8)	8.500	5.950
1.6.	PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E DI FATTO NON UTILIZ- ZATI DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O DA ALTRI SOGGETTI AL- LO STESSO LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITA' O QUAL- SIASI ALTRO RAPPORTO (ART. 44, CO. 9) - RIDUZIONE AL 10%	1.700	1.190
1.7.	PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (ART. 44, CO. 10) - RIDUZIONE AL 30%	5.100	3.570
2.	OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART. 45)		
2.1.	<u>TARIFE GIORNALIERE</u>		
2.1.1.	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (ART. 45, CO. 2/A)	2.000	1.400
2.1.2.	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO CO- MUNALE (ART. 45, CO. 2/C) - RIDUZIONE DEL 50%	1.000	700
2.1.3.	OCCUPAZIONE CON TENDE (ART. 45, CO. 3) - RIDUZIONE AL 30%	600	420
2.1.4.	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DEL- LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (ART. 45, CO. 4) - AUMENTO DEL 25%	2.500	1.750
2.1.5.	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AM- BULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (ART. 45, CO. 5) - RIDUZIONE DEL 50%	1.000	700
2.1.6.	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DI- VERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - SUPERFICI CALCO- LATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ. 100; DEL 25% PER LA		

	PARTE ECCEDENTE I MTQ. 100 E FINO A MTQ. 1000; DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ. 1000 (ART. 45, CO. 5) - RIDUZIONE DELL' 80%	400	280
2.1.7.	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COL- LEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHÉ CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (ART. 45, CO. 5 - ART. 46, CO. 1) - RIDUZIONE DEL 50%	1.000	700
2.1.8.	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIÒ DESTINATE DAL COMUNE (ART. 45, CO. 6)	2.000	1.400
2.1.9.	OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDI- LIZIA (ART. 45, CO. 6/BIS) - RIDUZIONE DEL 50%	1.000	700
2.1.10.	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (ART. 45, CO. 7) - RIDUZIONE DELL' 80%	400	280
2.2.	<u>TARIFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 07.00 ALLE 14.00</u>		
2.2.1.	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (ART. 45, CO. 2/A)	1.000	700
2.2.2.	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO CO- MUNALE (ART. 45, CO. 2/C) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.2.3.	OCCUPAZIONE CON TENDE (ART. 45, CO. 3) - RIDUZIONE AL 30%	300	210
2.2.4.	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DEL- LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (ART. 45, CO. 4) - AUMENTO DEL 25%	1.250	875
2.2.5.	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AM- BULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (ART. 45, CO. 5) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.2.6.	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DI- VERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - SUPERFICI CALCO- LATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ. 100; DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ. 100 E FINO A MTQ. 1000; DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ. 1000 (ART. 45, CO. 5) - RIDUZIONE DELL' 80%	200	140
2.2.7.	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COL- LEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHÉ CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (ART. 45, CO. 5 - ART. 46, CO. 1) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.2.8.	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIÒ DESTINATE DAL COMUNE (ART. 45, CO. 6)	1.000	700
2.2.9.	OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDI- LIZIA (ART. 45, CO. 6/BIS) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.2.10.	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (ART. 45, CO. 7) -		

	RIDUZIONE DELL'80%	200	140
2.3.	<u>TARIFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 14.00 ALLE 07.00</u>		
2.3.1.	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (ART. 45, CO. 2/A)	1.000	700
2.3.2.	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE (ART. 45, CO. 2/C) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.3.3.	OCCUPAZIONE CON TENDE (ART. 45, CO. 3) - RIDUZIONE AL 30%	300	210
2.3.4.	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (ART. 45, CO. 4) - AUMENTO DEL 25%	1.250	875
2.3.5.	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (ART. 45, CO. 5) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.3.6.	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - SUPERFICI CALCO-LATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MTQ. 100; DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ. 100 E FINO A MTQ. 1000; DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MTQ. 1000 (ART. 45, CO. 5) - RIDUZIONE DELL'80% 200	200	140
2.3.7.	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHÉ CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (ART. 45, CO. 5 - ART. 46, CO. 1) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.3.8.	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIÒ DESTINATE DAL COMUNE (ART. 45, CO. 6)	1.000	700
2.3.9.	OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA (ART. 45, CO. 6/BIS) - RIDUZIONE DEL 50%	500	350
2.3.10.	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (ART. 45, CO. 7) - RIDUZIONE DELL'80%	200	140
4.	<u>OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART. 47)</u>		
4.1.	OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE... (ART. 47, CO. 2/A) PER KM. LINEARE O FRAZIONE	300.000	
4.2.	OCCUPAZIONE CON INNESTI O ALLACCI A IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (ART. 47, CO. 2/BIS)	50.000	
4.3.	OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE O FUNIVIE (ART. 47, CO. 3) A) FINO A KM. 5 B) PER OGNI KM. O FRAZIONE SUPERIORE A KM. 5	100.000 20.000	
5.	<u>OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART. 47, CO. 5)</u>		
5.1.	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.		

	A) FINO A KM. 1	10.000
	B) SUPERIORI A KM. 1	15.000
5.2.	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA FINO A 90 GG.	
	A) FINO A KM. 1	13.000
	B) SUPERIORI A KM. 1	19.500
5.3.	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 90 GG. E FINO A 180 GG.	
	A) FINO A KM. 1	15.000
	B) SUPERIORI A KM. 1	22.500
5.4.	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 180 GG.	
	A) FINO A KM. 1	20.000
	B) SUPERIORI A KM. 1	30.000
6.	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (ART. 48)	
6.1.	PER UN SOLO SERBATOIO DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A LT. 3.000 TASSA ANNUALE:	
	A) CENTRO ABITATO	60.000
	B) ZONA LIMITROFA	50.000
	C) SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	30.000
	D) FRAZIONI	10.000
	SE IL SERBATOIO È DI MAGGIORE CAPACITÀ, LA TARIFFA VA AUMENTATA DI 1/5 OGNI MILLE LITRI O FRAZIONE DI MILLE LITRI.	
7.	DISTRIBUTORI DI TABACCHI (ART. 48, CO. 7)	
7.1.	PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI E LA CONSEGUENTE OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOPRASSUOLO COMUNALE - TASSA ANNUALE:	
	A) CENTRO ABITATO	20.000
	B) ZONA LIMITROFA	15.000
	C) FRAZIONI, SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	10.000

NOTA A MARGINE DELLA TARIFFA

(ART. 56, CO. 11/BIS, D.Lgs. 507/93, INTRODOTTO DALL'ART. 1, CO. 2/F, D.Lgs. 566/93)

PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.Lgs. 15.11.83, N. 507, MODIFICATO CON D.Lgs. 28.12.93, N. 566, EFFETTUATE DA PUBBLICI ESERCIZI, VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI, NONCHÉ PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LA TASSA DOVUTA PER L'ANNO 1994 È DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE TARIFFE APPLICABILI PER LO ANNO 1993, AUMENTATE DEL 50%

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Rino Joppi

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Fabio Rizzardini

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Francesco Pucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 246 Reg. Pubbl.
(Art. 47 legge 8 giugno 1990 n. 142)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio
il giorno - 3 GIU. 1994 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li, - 3 GIU. 1994



Il Messo Comunale
Canal Walter

Copia fotostatica conforme all'originale,
stesa su n. sen fogli.

L'INCARICATO DEL SINDACO

(De) Boni Maria Rosa



- 3 GIU. 1994

REGIONE VENETO - COMITATO DI CONTROLLO - Sezione di BELLUNO
(Art. 45 e art. 46 legge 8 giugno 1990 n. 142)

Prot.

Data

Ricevimento deliberazione

Richiesta chiarimenti o elementi integrativi

Risposta alla richiesta di cui sopra

Ricevimento risposta

Annullamento

Presa atto

Modificata

Revocata

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 46 e art. 47 legge 8 giugno 1990 n. 142)

La presente deliberazione debitamente pubblicata, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno
1990 n. 142 in data 27 GIU. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giulio Telesco



N. reg. delib. 40 N. Prot. 3972 data 03.06.1994

ORIGINALE

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

PROVINCIA DI BELLUNO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE

di CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 31.05.1994

di argomento: **Classificazione delle strade, spazi e delle aree pubbliche ai fini dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed aree Pubbliche.**

Oggi trentuno maggio millenovecentonovanta quattro
dalle ore 20.00 nell'aula consigliare del municipio è riunito in prima
convocazione il Consiglio Comunale di Cesiomaggiore.

Presenti i consiglieri in carica:

- 1) RIZZARDINI Fabio
- 2) BERTOLDI Mario
- 3) JOPPI Rino
- 4) TONET Ivana
- 5) ISMA Fabiano
- 6) DE BORTOLI Fiore
- 7) BROCCON Loris Antonio
- 8) GAZZI Fermo Giuseppe
- 9) BIESUZ Graziano Enzo
- 10) LISOT Ruggero
- 11) PERENZIN Enzo Delfino
- 12) DE BORTOLI Germano
- 13) CAPPELLIN Licia
- 14) VIECELI Fernanda
- 15) DALLA ROSA Sergio
- 16) ROMAN Luciano
- 17) SANVIDO Gianfranco Antonio
- 18) SANVIDO Sergio Ruggero
- 19) SOGNE Giovanni
- 20) GENTILLIN Gianmario

Presenti n.

Presenti
si
dimiss.
si
si
si
no
dimiss.
no
si
si
no
si
si
no
si
si
no
si
si
si
13

presiede il Sig. Rino Joppi
e partecipa il Segretario dott. Francesco Pucci

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, nomina scrutatori i consiglieri

e dà inizio alla trattazione, in seduta ordinaria e pubblica
dell'argomento sovrindicato.

INVIATA al Comitato
Regionale di Controllo
Sezione di Belluno

03.06.1994

Prot. n. 3972

REGIONE VENETO
Comitato di Controllo
Sezione di Belluno

05.06.1994

(data)
Prot. n. 3687

SCADE IL

26.06.1994

Div. R

NOTE UFFICIO RAGIONERIA

- Impegno di spesa

N.

- Mandato

N.

ALLEGATO A)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO " Classificazione delle strade spazi e delle aree
che ai fini dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Pareri art. 53 Legge 8 Giugno 1990 n.142

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole,
in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio Luciani Giovanni

in ordine alla regolarità contabile

Il Ragioniere

limitatamente al profilo di legittimità

Il Segretario Comunale Francesco Pucci

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si attesta la copertura finanziaria
della presente proposta di deliberazione.

Cesiomaggiore, 31.05.1994

IL RAGIONIERE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione del 26.02.1994, n. 10, esecutiva, in atti del CO.RE.CO. al n. 1296/R del 04.03.1994, con la quale si approvavano le tariffe della Tassa occupazione temporanea e permanente spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art. 42, comma 6, D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

VISTA la Circolare del 15 gennaio 1994 n. 1 del Ministero delle Finanze;

RITENUTO necessario procedere alla revoca della citata delibera e alla contestuale rideterminazione delle tariffe, previa ripartizione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche in due categorie in base alla importanza delle stesse;

DATO ATTO che sull'elenco di classificazione è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale in data 26.05.1994, e che il suddetto elenco sarà stato pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e nelle bacheche comunali ubicate sul territorio;

UDITO l'Assessore Rizzardini Fabio il quale spiega che la suddivisione delle strade ed aree pubbliche in due categorie è stata operata sulla base dell'appartenenza o meno delle stesse a zone centrali del capoluogo e delle frazioni;

UDITO il Consigliere Gentillin Gianmario il quale rileva l'insufficiente individuazione delle strade nell'allegato b) della proposta di deliberazione;

evidenzia in particolare la necessità che le stesse siano individuate mediante elaborato planimetrico;

chiede pertanto il rinvio del presente punto all'ordine del giorno;

Dopo di che messa ai voti la proposta di rinvio, il Consiglio Comunale la respinge con voti contrari n. 7 e favorevoli n. 6;

Dopo breve discussione;

VISTO il parere del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art.53, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, limitatamente al profilo di legittimità, nonché il parere del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art.53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Allegato A);

CON VOTI palesi favorevoli n.10 contrari n.1
(Gentilin Gian Mario) e astenuti n. 2 (Sogne Giovanni; Sanvido Sergio);

DELIBERA

- 1) di revocare per i motivi espressi in premessa la propria delibera del 26 febbraio 1994, n. 10, esecutiva;
- 2) di approvare l'allegato elenco di classificazione delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche (allegato b), che forma parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 57 del D:Lgs 15 novembre 1993, n.507;

FP/dz 167

Comune di CESTOMAGGIORE

(Provincia di BELLUNO)

ESTRATTO DAI VERBALI DELLA COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA

Parere n. 145/94 - Adunanza del 26.05.1994

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche.

Il giorno 26.05.1994

si è riunita presso la sede del Comune la Commissione Comunale Edilizia, presenti:

<u>JOPPI RINO</u>	<u>PRESIDENTE</u>
<u>CURTO LIONELLO</u>	<u>MEMBRO</u>
<u>ZANCANARO GIUSEPPE</u>	<u>MEMBRO</u>
<u>COIN LUIGINO</u>	<u>MEMBRO</u>
<u>GALLON ALESSANDRO</u>	<u>MEMBRO</u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>

Il Presidente, dopo aver dato atto della regolare convocazione e della presenza del numero dei componenti necessario per la validità dell'adunanza, invita i presenti ad esaminare la proposta dell'Amministrazione comunale per la classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

LA COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA

VISTO il terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, il quale stabilisce che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è graduata a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del D.Lgs. n. 507/1993 sono classificate in almeno due categorie;

RILEVATO CHE secondo la norma predetta l'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, ed è pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici;

VISTA la proposta presentata all'esame della Commissione ed elaborata, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione, dal Funzionario responsabile della gestione della tassa suddetta;

RILEVATO che viene proposto di suddividere le aree e spazi pubbliche in n. DUE categorie;

VISTO l'elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche, effettuato tenendo conto della loro importanza e della conseguente differenziazione della misura della tassa da applicare;

RITENUTO che i criteri seguiti per la determinazione del numero delle categorie e per la classificazione in ciascuna di esse delle aree suddette risultano corrispondenti alla loro diversa importanza e tali da giustificare l'applicazione di tariffe della tassa differenziale entro limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 507/1993;

Con voti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

- I. Alla classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in n. DUE categorie;
- II. Agli elenchi che stabiliscono le strade, spazi ed aree pubbliche classificate, in relazione alla loro importanza, in ciascuna categoria, allegati al presente parere e distinti con lettere A - B - _____;

Li 26.05.1994

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

PROVINCIA DI BELUNO

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
NELLA PRIMA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

n.	Frazione	Via	Individuazione
ANZAVEN =====			
01	Anzaven	Anzaven	Dal civico n. 34 al bivio con Via Petricelli civico n.1
02	Anzaven	Strada del Cristo	Dal civico n.1 al civico n.13
BUSCHE =====			
01	Busche	Via Stazione	Tutta
02	Busche	Via Nazionale	Dal confine con il Comune di Feltre fino all'abitazione sita in Via S. Gabriele 2
03	Busche	Via Campo Alto	Dall'intersezione con Via Nazionale al civico n.4
04	Busche	Via Strada della Barca	Da Via Nazionale all'incrocio con Via Busche
05	Busche	Via Busche	Dal bivio di Via Nazionale al ponte sul fiume Piave
06	Busche	Via Riva S.Gabriele	Dal Bivio con Via Nazionale al civico n. 57
CESIOMAGGIORE =====			
01	Cesiomaggiore	Via Roma	Dal bivio con Via Paradiso e S.Libera al Civico n.2 di Piazza Commercio
02)	Cesiomaggiore	Via Sot Calt	Da Via Roma al bivio con Via Strada Vecia e Via Diaz
03)	Cesiomaggiore	Via Diaz	Dal civico n.1 al civico n.19
04)	Cesiomaggiore	Via Mulino	Da Piazza ferrari a Via S.Libera
05)	Cesiomaggiore	Via S.Libera	Da Via Roma all'intersezione con Via Paradiso
06)	Cesiomaggiore	Via Paradiso	Da fine di Via Roma al civico n.32
07)	Cesiomaggiore	Via Masi	Dal civico n. 31 a P.za Mercato
08)	Cesiomaggiore	Via Pissot	Da Via Masi al civico n.12
09)	Cesiomaggiore	Via Rai	Dalla fine di Via Pissot al civico n. 5

10)	Cesiomaggiore	Via Mas	Da P.za Mercato a P.za Commercio
11)	Cesiomaggiore	Via Canesel	Da P.za Ferrari all'intersezione con Via Mas
12)	Cesiomaggiore	Via Strada Vecia	Da Via Sot Calt al civico n.18
13)	Cesiomaggiore	Via Seravella	Dal civico n.10 al civico n. 17
14)	Cesiomaggiore	Via Grei	Dal civico n.6 al civico n.10
15)	Cesiomaggiore	Via Pradenich	Dal civico n.1 all'intersezione con Via Zona Art. Pradenich
16)	Cesiomaggiore	Via Vinaz	Da Via Pradenich al civico n.13

CESIOMINORE

=====

01)	Cesiominore	Via Grei	Dal civico n. 16 al Bar Alpino
02)	Cesiominore	Via S.Leonardo	Dal civico n. 2 alla centralina SIP
03)	Cesiominore	Via Caldrierie	Da Via S.Leonardo al civico n.7
04)	Cesiominore	Via Cesiominore	Dal Civico n.1 al civico n. 35
05)	Cesiominore	Via Strada dei Nadai	Da Via Cesiominore all'intersezione Via Vignaga
06)	Cesiominore	Via dei Vignaga	Da Via S.Leonardo all'intersezione con Via Cesiominore

CALLIOL

=====

01)	Calliol	Via Calliol	Dalla chiesetta di Calliol al civico n. 32
02)	Calliol	Via Sotto Calliol	Dal civico n.1 al civico n. 20

CAN

=====

01)	Can	Via dei Lusa	Dal civico n.10 alla congiunzione con via Riva de Naren
02)	Can	Via Riva de Naren	Dalla chiesa al civico n.5
03)	Can	Via S.Leonardo	Dal civico n.56 al civico n.66
04)	Can	Via S.Lucia	Dal civico n.2 al civico n. 28
05)	Can	Via Can	Dalla strada provinciale al civico n. 42
06)	Can	Via Villa	Anelo di congiunzione con Via Can

CULLOGNE

=====

01)	Cullogne	Via Cullogne	Dal civico n.1 alla congiunzione con Via Castel
02)	Cullogne	Via Castel	Dalla fine di Via Cullogne al civico n. 9

FIANEMA

=====

01)	Fianema	Via Fianema	Dal civico n. 3 al civico n. 50
02)	Fianema	Via Busette di Fianema	Dal civico n. 2 al civico n. 16

MARSAI

=====

01)	Marsiaì	Via S.Giustina	Dal bivio con P.za S.Libera al confine con il comune di Santa Giustina
02)	Marsiaì	Via Bosil	Dal bivio con Via S.Giustina al civico n.1
03)	Marsiaì	Via Marsiaì	Da P.za S.Libera fino al civico n.13
04)	Marsiaì	Via dei Casoi	Dalla strada Provinciale al raccordo con Via Marsiaì
05)	Marsiaì	Via dei Castellani	Dalla strada Provinciale all'innesto con P.za S.Libera
06)	Marsiaì	Via dei Mori	Da P.za S.Libera alla congiunzione con Via Toffolet
07)	Marsiaì	Via Toffolet	Raccordo da P.za S.Liberale a Via dei Mori
08)	Marsiaì	Via Cal Sota	Da Via Marsiaì civico n.14 all'intersezione con Via S.Piero
09)	Marsiaì	Via S.Piero	Da Via Marsiaì alla chiesa di S.Piero
10)	Marsiaì	Via Serravella	Dal civico n. 32 all'intersezione con P.za S.Liberale

MENIN

=====

01)	Menin	Via Menin	Dal civico n. 2 al civico n.71
-----	-------	-----------	--------------------------------

MONTAGNE

=====

01)	Montagne	Via Montagne	Dal bivio per Arson al civico n.25
-----	----------	--------------	------------------------------------

PEZ

=====

01)	Pez	Via Tasin	Dal bivio con Via Riva de Paoletti al Bivio con Via Galoper
02)	Pez	Via Riva de Paoletti	Dal ponte sul torrente Viera al bivio con Via Tasin
03)	Pez	Via Pez	Dal bivio con Via Strada Maggiore al bivio con Via Madonnetta
04)	Pez	Via Ponere	Dalla Piazza Centrale di Pez al bivio con Via Strada Maggiore
05)	Pez	Via Madonnetta	Dal civico n.1 alla chiesa dell'Madonnetta

PULLIR

=====

01)	Pullir	Via Capitel	Dal bivio con Via Busette di Pullir al bivio con Via Nalgher
02)	Pullir	Via S.Lorenzo	Dal bivio Via Capitel-Busette di Pullir all'intersezione con Via Musil
03)	Pullir	Via N.Guillermi	Dalla piazza di fronte al Bar al bivio con Via Busette di Pullir -Via Capitel
04)	Pullir	Via Musil	dal civico n.2 al civico n.11

SORAMNZEN

=====

01)	Soranzen	Via Pedemontana	Dal bivio con Via Piz de Sagron al bivio con Via Sas de Mura
02)	Soranzen	Via Soranzen	Dal civico n.4 al bivio con Via Riva de Marco e Via Riva de Speranza
03)	Soranzen	Via Campagna	Dal civico n.2 al civico n.34
04)	Soranzen	Via Sas de Mura	Da via Pedemontana all'intersezione con Via S. Vidal
05)	Soranzen	Via S.Vidal	Dal raccordo con Via Sas de Mura al civico n.24
06)	Soranzen	Via Battaglione Spluga	Dal civico n.1 al monumento ai caduti
07)	Soranzen	Via Riva de Marco	Dal monumento ai caduti al distributore della ESSO
08)	Soranzen	Via Strada de S.Piero	Da Via Battaglione Spluga al bivio con Riva de Speranza
09)	Soranzen	Via Riva de Speranza	Dal civico n.2 al civico n. 20

TOSCHIAN

=====

01)	Toschian	Via Toschian	Dal bivio con Via Val de Cune alla P.za antistante la pizzeria
02)	Toschian	Via Strada delle Fosse	Dalla P.za di Toschian al civico n.5
03)	Toschian	Via Riva de Bogno	Dalla P.za di Toschian all'intersezione con la strada Provinciale

SUB B

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

PROVINCIA DI BELLUNO

ELENCO DELLE STRADE , SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE NELLA
SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

TUTTE LE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE NON COMPRESSE NELLA
PRIMA CATEGORIA

